



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARGELLI

Seduta del 16/07/2020

FATTO

Il cliente, titolare di n. 6 titoli della serie Q/P, tutti emessi dopo il 1° luglio 1986, afferma che, a fronte della richiesta di riscossione dei buoni, l'intermediario avrebbe rimborsato rendimenti in misura inferiore rispetto a quanto dovuto. In particolare, reclama, per il periodo dal 21° al 30° anno, l'applicazione delle (migliori) condizioni di rendimento stampate sul retro.

L'Intermediario controeplifica che ai buoni in questione, appartenenti alla serie Q, emessi su supporto cartaceo della precedente serie P, si applicano i rendimenti previsti dal D.M. 13.06.1986, che stabiliva i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° anno calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto al 20° anno. Eccepisce la legittimità dei timbri apposti, in quanto *“perfettamente in linea”* con le indicazioni ministeriali, nonché la conformità al menzionato Decreto della mancata apposizione di un timbro relativo agli importi da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno. Precisa che per tale periodo il decreto istitutivo della serie prevede un tasso del 12% e che la giurisprudenza di



legittimità e di merito ha confermato la correttezza della condotta dell'Intermediario. Chiede, in conclusione, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Oggetto della presente controversia sono 6 buoni, tutti appartenenti alla serie Q/P e, più in particolare: il buono n.***049 da £ 100.000 emesso il 2/12/1986; il buono n.***036 di £ 50.000 emesso il 21/03/1988; il buono n.***085 di £ 100.000 emesso il 3/01/1989; il buono n.***098 di £ 100.000 emesso il 3/01/1989; il buono n.***039 di £ 100.000 emesso il 3/02/1989; il buono n.***098 di £ 100.000 emesso il 2/12/1989. Il cliente domanda il rendimento indicato sul retro dei buoni dal 21° al 30° anno.

Il cliente risulta contitolare di tutti i buoni insieme con un altro soggetto, non intervenuto nel presente ricorso. L'intermediario non solleva eccezioni riguardo alla legittimazione attiva del cointestatario – risultando in atti l'avvenuto rimborso dei titoli – né sorgono dubbi a tal riguardo alla luce di quanto affermato dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia del 10 ottobre 2019, n. 22747 (*"Nell'ipotesi di Buoni Fruttiferi Postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatori ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatori"*).

Il Collegio prende visione dei buoni in questione e verifica che sono stati tutti emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986, su modulo stampigliato della serie "P". Constata che recano un timbro di variazione della serie (da "P" a P/Q) sino al 20° anno e che manca il timbro modificativo dei rendimenti, a tergo, per quanto riguarda il periodo dal 21° al 30° anno (ove viene indicato un importo fisso in Lire "... per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"). Ciò premesso, osserva quanto segue.

Il Collegio, per affrontare le questioni poste dal ricorso, richiama la pregressa giurisprudenza ABF, secondo la quale, qualora i titoli siano stati emessi dopo la variazione dei rendimenti disposta con decreto ministeriale, l'apposizione dei timbri modificativi esclude la sussistenza di un legittimo affidamento nell'applicazione delle condizioni economiche originarie, purché i timbri in questione risultino leggibili e con efficacia limitata al periodo fino al 20mo anno.

Tale orientamento è stato confermato anche di recente dal Collegio di Coordinamento (decisione n.6142/20), là dove, in caso di assenza di un timbro che disciplini espressamente l'ammontare del rendimento dal 21° al 30° anno, ha affermato l'applicabilità di quanto previsto dalla dicitura originariamente stampata sul retro del titolo, ancorché appartenente a emissione precedente.

D'altra parte, osserva ulteriormente il Collegio, l'eterodeterminazione delle modalità di calcolo dei rendimenti dei primi due decenni di cui all'art. 7, ultimo comma, del d.m. 23/06/1997 è limitata ai buoni delle serie Q, R e S e, pertanto, non comporta conseguenze su quelli delle serie antecedenti come i buoni della serie Q/P. A differenza dei titoli appartenenti alle serie citate – dove la modifica delle condizioni contrattuali costituisce il risultato dell'operare del meccanismo della sostituzione automatica delle clausole di cui all'art. 1339 c.c. – i titoli della serie Q/P sono idonei a ingenerare nel cliente il legittimo affidamento sui rendimenti indicati sul cartaceo dal 21° anno, non essendo questi stati modificati da alcun timbro, né toccati da sopravvenute integrazioni ex lege ai sensi dell'art. 1339 c.c.

Il Collegio, pertanto, in linea con la propria giurisprudenza, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.



PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA